

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua con mezzi mobili, dal torrente Cervo, in Comune di Biella, ad uso Agricolo (irriguo), assentita all'Azienda Florovivaistica DE PIERI Stefano con D.D. n. 41 del 15 gennaio 2024. PRAT. 186AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 41 del 15 gennaio 2024

Il Dirigente del Servizio

Rifiuti - V.I.A – Energia - Qualità dell'aria - Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., all'"Azienda Agricola DE PIERI Stefano" - con sede in via Campile 127 – 13878 CANDELO - (omissis) – la licenza di attingimento d'acqua con mezzi mobili, dal torrente Cervo, in Comune di BIELLA, per uso Agricolo;

di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di motopompa azionata da trattore e collegata a cisterna mobile della capacità di circa 10 mc., in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/secondo massimi 2 e la portata media il valore di litri/secondo medi 0,01 – corrispondenti a un volume annuo di prelievo non superiore a circa 400 metri cubi, riferiti al periodo di utilizzo dichiarato: dal 1° marzo al 31 ottobre, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature;

l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (irrigazione di vivai di piante ornamentali); ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del torrente Cervo. Dovrà essere salvaguardato il regime idrologico del corpo idrico, a garanzia del quale dovrà essere sospeso l'attingimento ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata del corso d'acqua o dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis);

ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);

il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;

qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis);

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI